



## **Ordinanza n.202 del 04/06/2020**

**Oggetto:** Ulteriori misure per la prevenzione del contagio da COVID-19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5° del D.Lgs. 267/2000 per la limitazione delle attività di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione finalizzate al contenimento dei fenomeni di assembramento su aree pubbliche.

### **IL SINDACO**

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 come convertito con Legge 35/2020;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il DPCM 26 aprile 2020, che, con decorrenza dal 4 maggio 2020 e fino al 17 maggio, ha introdotto misure in sostituzione di quelle previste dal citato DPCM 10 aprile 2020, consentendo la riapertura di numerose attività commerciali e produttive;

VISTO il DPCM 17 maggio 2020 e i relativi allegati;

VISTA l'Ordinanza Regionale n.48 del 17/05/2020 che reca ulteriori disposizioni in tema di attività produttive e commerciali e dei servizi, la quale dispone, tra l'altro, sull'intero territorio regionale, nel punto c): *“ferma la possibilità di esercizio dell'attività con consegna a domicilio e con modalità da asporto nel rispetto delle prescritte misure precauzionali in tutte le fasi (ivi comprese quelle di confezionamento e di trasporto), con riferimento alle attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie): c.1) a far data dal 18 maggio 2020, è consentito ai bar l'esercizio dell'attività al banco, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con modalità tali comunque da evitare assembramenti o affollamenti all'interno dell'esercizio commerciale e con divieto di consumazione al tavolo; c.2) a far data dal 21 maggio 2020, è consentita la ripresa delle attività in loco, con obbligo di puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nelle Linee Guida di cui al documento allegato n.3 della presente Ordinanza”;*

VISTA l'Ordinanza Regionale n.53 del 29/05/2020 che dispone, tra l'altro, che sull'intero territorio regionale, sino al 15 giugno 2020 si applicano le seguenti disposizioni: *“a) è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22:00, da parte di qualsiasi esercizio commerciale (ivi compresi bar, chioschi, pizzerie, ristoranti, pub, vinerie, supermercati) e con distributori automatici; b) dalle ore 22:00 alle ore 06:00, è fatto divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali; c) per gli esercizi di cui alla lett. a dell'Ordinanza n. 49/2020 (bar, baretti, vinerie, gelaterie, pasticcerie, chioschi, ed esercizi di somministrazione ambulante di bibite), resta consentita*

*la facoltà di apertura a partire dalle ore 5:00 ed è disposto l'obbligo di chiusura entro le ore 01:00, con obbligo di somministrazione esclusivamente al banco o ai tavoli a partire dalle ore 22:00";*

VISTI gli artt. 3, comma 1, n. 2, 6 e 7 del D.Lgs. 295 del 30 aprile 1992 nonché del Parere reso dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali dell'11 aprile 2005;

DATO ATTO che le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande devono essere svolte nel rispetto delle misure di sicurezza stabilite dalle norme nazionali, dalle ordinanze della Regione Campania e relative Linee Guida allegate;

CONSIDERATO che si rende necessario ed urgente evitare ogni forma di assembramento su area pubblica e violazioni degli obblighi di distanziamento sociale e di corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, con maggiore attenzione nelle ore serali dei fine settimana e nel centro cittadino, in particolare lungo Corso Vittorio Emanuele, Viale Italia, Via De Concilij e nelle zone di assidua frequentazione giovanile, nonché episodi abuso di bevande alcoliche;

CONSIDERATO altresì che la vendita di bevande alcoliche ed il loro consumo possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica e che l'abbandono dei contenitori di vetro e/o lattine è idoneo a determinare la possibilità che vengano utilizzati come oggetti contundenti e come strumenti atti ad offendere;

CONSIDERATO altresì che l'emergenza epidemiologica da Covid-19, seppur mostrante incoraggianti segni di miglioramento, non può definirsi superata ed è allo stato connotata da andamenti non preventivamente controllabili;

RITENUTO, urgente ed inderogabile, scongiurare pericoli di innalzamento dei contagi ed adottare quindi tutte le possibili azioni idonee a far cessare gli accennati assembramenti fino a mutate esigenze nonché prevenire possibili e concrete occasioni di atti di violenza o atti vandalici in conseguenza dell'abuso di alcol e dell'abbandono dei relativi contenitori;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- Gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

## ORDINA

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti anche nazionali e regionali nonché le eventuali decisioni che potranno essere assunte dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, per i motivi contingibili e urgenti descritti in narrativa, **con decorrenza immediata per i giorni 5 e 6 giugno 2020 e su tutto il territorio comunale:**

- a) **dalle ore 21.00 il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore presso le grandi e medie distribuzioni di vendita;**
- b) **dalle ore 19:00 l'obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;**
- c) **in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l'abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;**

**d) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di distanziamento sociale all'interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati.**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.L. 160/5/2020 n.33, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n° 19, così come modificato dalla Legge di conversione n°35/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 a € 1.000,00 da applicarsi secondo le procedure previste dalla Legge 689/81. Nei casi in cui la violazione sia connessa nell'esercizio di un'attività di impresa si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio dell'attività da 5 a 30 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Avellino. è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale.

Il Corpo di Polizia Locale di Avellino e tutte le Forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza e al Comando di Polizia Locale.

*Avellino, 4 giugno 2020*

IL SINDACO  
dott. Gianluca Festa

